

Civile Sent. Sez. 2 Num. 1679 Anno 2015

Presidente: ODDO MASSIMO

Relatore: D'ASCOLA PASQUALE

Data pubblicazione: 29/01/2015

SENTENZA

sul ricorso 6850-2009 proposto da:

VEDOVELLO , ANTONIO VDVNTN24D19L630B, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO FILIPPO MARZI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGIO ARMELLINI, ANGELO MAIOLINO;

- *ricorrente* -

2014

2294

contro

BARCI MARGHERITA BRCMGH49M58I107L, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P. DE CRISTOFARO 40, presso lo studio dell'avvocato MARIANTONIETTA SAFFIOTI,

fin

rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE PICERNI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1640/2008 della CORTE D'APPELLO
di VENEZIA, depositata il 15/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/11/2014 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D'ASCOLA;

udito l'Avvocato Maiolino Angelo difensore del
ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avv. Lungatoni Umberto con delega depositata
in udienza dell'Avv. Picerni Giuseppe difensore della
controricorrente che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

1/24

Svolgimento del Processo

In una scrittura del 21 giugno 1976 Barci Margherita, in pari data divenuta acquirente di alcuni immobili siti in Marostica, riconosceva che la metà indivisa di questi beni apparteneva ad Antonio Vedovello.

Quest'ultimo agiva nel dicembre 1994 contro la Barci e chiedeva che, previo accertamento del fatto che la convenuta e il di lei marito Bruno Moresco, che pure aveva reso la dichiarazione, si erano rifiutati di tener fede all'obbligo previsto nella scrittura di intestare il bene al Vedovello, fosse accertato il diritto di proprietà sugli immobili e fosse disposto lo scioglimento della comunione.

Il tribunale di Bassano del Grappa rigettava la domanda, rilevando che la scrittura era priva di contenuto traslativo e che la pretesa era comunque paralizzata "dall'eccepita prescrizione decennale".

La Corte di appello di Venezia con una prima sentenza del 22 marzo 2001 rigettava l'appello.

Osservava che dalla scrittura, meramente ricognitiva dell'altrui diritto reale sul bene, non emergeva la causa del trasferimento, né la volontà di trasferire, restando essa priva di efficacia traslativa.

Rilevava anche che un contratto traslativo richiede la forma scritta.

Questa sezione della Corte di Cassazione con sentenza n. **16490/05** ha annullato la pronuncia del 2001.

Anche il giudice di rinvio ha però respinto le domande del Vedovello, con sentenza del 15 dicembre 2008.

La Corte d'appello ha osservato che la natura obbligatoria del patto fiduciario consentiva il trasferimento della proprietà del bene al fiduciante solo per il tramite dell'azione costitutiva ex art. 2932 c.c., che, secondo l'interpretazione delle conclusioni attoree data dalla Corte stessa, era stata tardivamente introdotta in sede di rinvio.

Con ricorso del 20 marzo 2009 Antonio Vedovello impugna la seconda pronuncia di appello con 5 motivi, resistiti da controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

2) La sentenza n. **16490/05** della Seconda Sezione ha ritenuto non corretta la qualificazione giuridica operata nel 2001 dalla Corte di appello, che, <<senza tener conto del contenuto della scrittura privata e dell'atto pubblico di acquisto, riconosce alla dichiarazione una funzione di mero accertamento nel presupposto che sia carente la volontà di effettuare il trasferimento nonché la causa dello stesso.>>

La Corte di appello ha ritenuto, nella sentenza oggi impugnata, che l'originaria domanda di divisione non potesse essere accolta, perché il diritto di proprietà non era ancora stato trasferito all'attore, in mancanza di effetto traslativo del negozio fiduciario statico che era stato concluso.

Ha poi ritenuto che la domanda ex art. 2932 c.c. era stata inammissibilmente proposta solo in sede di rinvio, con la nuova formulazione delle conclusioni rassegnata dal Vedovello.

2.1) Questi con il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell' art. 112 cpc.

Afferma di non avere mai chiesto, neanche con la modifica delle conclusioni contenuta in sede di rinvio, il trasferimento della proprietà. Sostiene di aver sempre chiesto l'intestazione del bene e lamentato quindi l'inadempimento della convenuta all'obbligo di provvedere all'intestazione del bene, cioè di formalizzare l'avvenuto trasferimento in modo coerente con il sistema di pubblicità legale.

2.2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta mancanza di motivazione "sulla presenza o meno di un negozio di trasferimento con effetto traslativo"

Sostiene che il giudice di rinvio non avrebbe considerato che la scrittura del 1976 contiene due negozi, "l'uno completo dell'effetto traslativo" (confessione dell'altrui comproprietà); l'altro obbligatorio (impegno della Barci a provvedere all'intestazione).

Sarebbe stato erroneamente attribuito il "connotato obbligatorio" anche al negozio traslativo, negozio che secondo il ricorrente sarebbe già stato presente nella confezione-convenzione, la quale sarebbe stata completa di tutti gli elementi di legge indispensabili al trasferimento.

2.3) Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione dell'art. 384 c.p.c per mancato adeguamento del giudice di merito al principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione nel 2005.

Deduce che la Cassazione aveva affermato che la scrittura del 1976 era un negozio fiduciario, che presentava tanto la consensualità quanto la causa, stabilendo che ad essa "poteva essere riconosciuta la natura di negozio ad effetti traslativi".

Lamenta che la Corte di appello si sarebbe riferita solo alla parte finale della sentenza, in cui si parla di fiducia c.d. statica, senza valutare la parte precedente.

2.4) Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1325 cc.

Con esso parte ricorrente Vedovello attacca il punto in cui la Corte di appello ha negato la divisione. Afferma che sulla natura consensuale della scrittura e sulla presenza del requisito della <<causa>> si è formato il giudicato e quindi ripete che nella scrittura del 1976 erano presenti due negozi, uno ad efficacia traslativa e l'altro ad efficacia obbligatoria, relativo alla formale intestazione, sicchè occorreva dar corso alla richiesta iniziale di divisione.

2.5) Il quinto motivo denuncia violazione dell'art. 394 cpc. per avere la Corte di appello provveduto a una nuova e diversa valutazione dei fatti, sebbene fosse "in presenza di annullamento per violazione di norma di diritto".

Si duole del fatto che la corte di appello abbia affrontato il problema di una nuova domanda, che non era stato eccepito dalla

Barci: sebbene "il contenzioso" fosse stato favorevolmente risolto dalla Corte di Cassazione sia in ordine alla asserita unilateralità della scrittura che con riguardo all'assenza "del requisito della causa, indispensabile per la sussistenza del negozio traslativo".

3) La stretta connessione tra i vari motivi ne consiglia l'esame unitario, che conduce al rigetto del ricorso.

Premessa fondamentale del ricorso, su cui si reggono non a caso il terzo e il quinto motivo, è che la sentenza della Corte di Cassazione n. 16490 abbia annullato la prima sentenza di appello per violazione di legge, ditalchè il giudice di rinvio fosse obbligato a dar corso alla richiesta divisione senza possibilità di altra valutazione.

Tale affermazione è infondata.

La prima sentenza di Corte di appello aveva rigettato la domanda sul presupposto (cfr sentenza Cassazione 16490 fine pag. 4, inizio pag. 5) che la dichiarazione del 21 giugno 1976 fosse "mero atto ricognitivo escludendone ogni rilevanza negoziale".

La Corte di Cassazione non ha annullato la sentenza di appello per violazione di legge, ma per vizio di motivazione. Ciò si desume inequivocabilmente da quanto osservato a pag. 6 della decisione, ove si censura l'operato della Corte territoriale perché sarebbe pervenuta alla qualificazione giuridica criticata, "senza tener conto del contenuto della scrittura privata e dell'atto pubblico di acquisto", la cui connessa lettura avrebbe potuto portare a

una qualificazione giuridica diversa quale negozio fiduciario ad effetti traslativi.

Decisive sono le espressioni conclusivamente formulate a fine pag. 6, ove si accolgono le doglianze del ricorrente, perché la Corte di appello non avrebbe "dato adeguatamente conto della decisione, sul punto in considerazione, pretermettendo del tutto la specifica previsione, contenuta nella predetta scrittura, sia della causa, sia dell'impegno della fiduciaria all'intestazione".

Sempre esprimendosi al condizionale, la Corte di Cassazione ha anche aggiunto (pag. 7) che <<la fattispecie concretizzerebbe, quindi, una particolare figura di fiducia c.d. statica in cui la scrittura privata non comporta un trasferimento della proprietà bensì l'assunzione di *impegni fiduciari* da parte del titolare.>>

Infine la Corte ha omesso di enunciare un principio di diritto ai sensi dell'art. 384 c.p.c. (la cui violazione è oggi invocata) contrariamente a quanto deve fare allorquando accoglie un ricorso per violazione e falsa applicazione di norma di diritto.

3.1) Caduto questo presupposto, va dato atto che alla Corte di appello rimaneva il potere di riqualificare "l'interezza documentale posta a base della domanda", superando la qualificazione riduttiva della sola scrittura del 1976, quale atto puramente ricognitivo privo di causa.

La Corte di appello, facendo uso di questo potere, ha posto una lunga premessa, rimasta qui incensurata e su cui non v'è quindi da portare specifica attenzione, in ordine ai caratteri del negozio

fiduciario e alla distinzione tra fiducia c.d. dinamica e fiducia c.d. statica.

Sulla base di questa premessa ha ritenuto che - per effetto del negozio fiduciario concluso in occasione dell'acquisto dell'immobile da parte di Barci e della firma della scrittura - non si era già verificato un acquisto del bene direttamente in capo al Vedovello, ma che l'acquirente Barci avesse assunto "soltanto un obbligo di trasferimento del bene al Vedovello "a sua semplice richiesta".

Il secondo motivo di ricorso censura questa qualificazione negoziale. Assume che la Corte di Cassazione aveva invece già distinto due negozi, quello traslativo e l'altro obbligatorio contenente il solo impegno di Barci a provvedere all'intestazione.

Riconosce che solo il c.d. "impegno" avrebbe un "connotato obbligatorio"; sostiene che il "negozio fiduciario avrebbe effetto traslativo "inequivocamente presente nella confessione-convenzione".

La tesi non ha pregio. Essa non riesce ad evidenziare alcuna violazione di legge nella ricostruzione negoziale data dalla Corte di appello, ma si affida alla propria lettura della sentenza di legittimità del 2005, dando per presupposto quel che, come si è già visto sub § 3), va invece escluso, cioè che la Corte di cassazione avesse già dato una qualificazione completa e definitiva del negozio.

La sentenza del 2005 invece aveva solo imposto una rilettura dei due atti negoziali (la vendita a favore della resistente e del di

lei marito e la scrittura da essi rilasciata a Vedovello), che tenesse conto della esistenza del requisito della causa e dell'impegno della parte fiduciaria al "trasferimento in favore del fiduciante" (così la sentenza 16490 a fine pag. 6 inizio 7).

3.2) La Corte territoriale ha tenuto fede a questa prescrizione.

Non ha riproposto una qualificazione in termini di atto ricognitivo e confessorio (che era la prospettazione dei primi giudici, espressamente bocciata dalla Corte Suprema - pag. 7 inizio).

La Corte territoriale ha configurato un negozio complesso, avente portata di acquisto della proprietà in capo ai fiduciari (Barci e il marito, i quali, si ricordi, avevano anche acquistato per sé la comproprietà del compendio immobiliare - tutta la causa si riferisce infatti alla *metà indivisa* dei beni) e ha qualificato motivatamente come negozio fiduciario statico, avente "solo efficacia obbligatoria", il vincolo negoziale assunto da parte fiduciaria nei confronti del Vedovello.

Trattasi di motivazione che appare rispettosa delle prescrizioni della sentenza di legittimità e non presenta vizi logici.

4) Le ragioni di rigetto del secondo motivo anticipano anche quanto serve per ritenere infondato il quarto.

Ivi parte ricorrente ripete infatti la propria visione del complesso rapporto negoziale e continua a sostenere che l'obbligazione assunta dalla Barci era solo quella di provvedere alla "formale intestazione" di un bene (la metà indivisa, più correttamente) già trasferito al Vedovello. La dichiarazione

ricognitiva, aggiunge, aveva efficacia costitutiva dell'altrui diritto dominicale.

Si è visto che la nuova motivazione - che la Corte territoriale era chiamata a dare - ha qualificato differentemente il rapporto; si è visto che la Corte, pur riconoscendo la natura, negoziale e non priva di causa, della scrittura del 1976, ha negato che fosse già avvenuto il trasferimento.

Si è visto che in tal modo non è stato lesa il "giudicato" formatosi con la prima sentenza di cassazione, la quale impediva solo di ripetere la qualificazione della scrittura del 1976, come mero atto ricognitivo privo di causa, senza tener conto degli elementi valorizzati dalla Corte di Cassazione.

Ne consegue che non si riesce a cogliere, sulla base di questa critica, che si risolve in realtà in una ripetitiva censura motivazionale, alcuna violazione degli articoli 1325 e 2730 c.c.

5) Da ultimo, alla luce della ricostruzione delle vicende processuali, risulta evidente l'infondatezza del primo motivo, sostanzialmente assorbito dalle motivazioni appena rese.

Con esso, giova ricordare, parte ricorrente si duole, denunciando un vizio del procedimento (art. 360 n. 4 in relazione all'art. 112 c.p.c.), del fatto che la Corte abbia qualificato come domanda ex art. 2932 c.c. (dichiarata inammissibile perché nuova) le conclusioni da essa rassegnate, che miravano a suo dire soltanto ad ottenere una pronuncia che costringesse controparte alla intestazione del bene all'attore.

Ora, questa pretesa si scontrava, ove la Corte d'appello la avesse intesa come viene qui presentata, con la efficacia obbligatoria del negozio fiduciario attribuita dalla Corte stessa all'intreccio contrattuale e su questa base avrebbe comunque meritato il rigetto.

E' doveroso peraltro osservare che in ogni caso la censura è inappropriata, perchè non si verterebbe in ipotesi di ultrapetizione, ma di errata interpretazione della domanda (su cui Cass. 2630/14; 8953/06; 3702/06; 8082/05; 9471/04), poiché la Corte ha inteso in tal senso una modifica significativa alle conclusioni iniziali.

Per giungere allo agognato scioglimento della comunione, parte appellante aveva infatti aggiunto alla iniziale domanda di declaratoria del diritto di proprietà la richiesta di <<rimozione, nei modi di legge, dell'inadempimento della convenuta - se ancora persistente - all'obbligo inadempito di prestarsi al trasferimento di quanto preteso ed oggetto della coeva scrittura privata 21.6.1976 *inter partes*>>.

Questa domanda aveva evidente carattere di novità rispetto al mero accertamento di un già avvenuto acquisto, poiché era idonea a fondare, in un ambito contrattuale di portata *obbligatoria*, quale quello configurato dalla seconda sentenza di appello, la pretesa di esecuzione coattiva dell'obbligo inadempito di ritrasferimento del bene.

11' M

Correttamente quindi la Corte veneziana dopo averla interpretata come volta ad adattare la pretesa iniziale, l'ha ritenuta, in questa ottica, nuova.

Al rigetto del ricorso segue la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia.

PQM

La **Corte rigetta il ricorso.**

Condanna parte ricorrente alla refusione ai resistenti delle spese di lite, liquidate in euro 3.500 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso spese generali.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 2^a sezione civile tenuta il 11 novembre 2014